

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



In data 30 dicembre 2024 alle ore 16,00 a seguito di regolare convocazione, in Calvi (BN) alla via Lo Flego, 29, si riunisce l'assemblea della APS KHORAKHANE'

Sono presenti tutti i soci dell'Associazione per discutere del seguente ordine del Giorno:

Modifiche allo statuto approvato nell'assemblea del 15 ottobre 2025.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina segretario verbalizzante la segretaria dell'Associazione Annunziata Rillo

Il Presidente illustra le attività svolte, l'apertura della partita iva, della casella di Posta Elettronica Certificata, e la registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto adottato presso la competente Agenzia delle Entrate di Benevento, e che allo stato, non ci sono nuove richieste di adesione all'Associazione. Rappresenta all'Assemblea che a seguito della richiesta di iscrizione al RUNTS il competente ufficio pubblico addetto ha mosso dei rilievi ostativi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pertanto, propone l'adozione di un nuovo statuto che si reputa più aderente ai rilievi mossi e confacente alle attività che l'Associazione intende svolgere.

Dopo ampia discussione, l'assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale. L'Assemblea dà pieno mandato agli organi sociali per tutti gli adempimenti successive e necessari.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore **19:30**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data Calvi, 30.12.2025

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario verbalizzante

Associazione di Promozione Sociale-APS Statuto

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KHORAKHANÉ ", L'associazione ha sede legale in Benevento, Via A. Meomartini n. 28, e sede operativa in Calvi (BN), Via Lo Fiego n. 29 La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "KHORAKHANE' APS".

2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione non persegue finalità di lucro e pertanto non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Nella qualità di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 2 – Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine d'intendere contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione; essa persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promuovere la cultura della legalità, dell'uguaglianza, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata e della tutela dei soggetti fragili; favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

L'Associazione intende perseguire i principi e gli scopi sopra indicati mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale appresso indicate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- a. Attività sportive dilettantistiche e altre attività di interesse culturale generale;
- b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;



c. Attività di raccolta fondi;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017.

L'Associazione assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ai quali si affilierà.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, esercita, organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 lettera t) del suddetto decreto in particolare nei seguenti sport e discipline sportive:

Attività sportiva dilettantistica connessa all'equitazione: pratica amatoriale, corsi di qualsiasi livello e/o specialità, preparazioni individuali e/o collettive;

L'Associazione si occuperà di Pet Therapy e Interventi Assistiti (IAA) per mezzo degli animali;

Favorire e stimolare il contatto con la natura e la realtà rurale di tutti i cittadini e delle persone fragili in particolare attraverso la divulgazione e la pratica esclusivamente amatoriale della coltivazione delle piante da fiore, da frutto e da raccolta;

Potrà inoltre, organizzare e gestire interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2°, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni relative anche alla Pet Therapy e Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), nonché di tutte le forme sportive amatoriali e di socializzazione dei soggetti fragili con il cavallo e con gli animali e in generale con la natura e la realtà rurale anche attraverso la coltivazione amatoriale dell'orto e l'ortoterapia;

Manifestazioni propagandistiche e/o connesse alla diffusione delle attività svolte; incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali connessi alla pratica della disciplina equestre e delle altre attività statutarie in generale per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;

Attività di formazione e studio: organizzazione e gestione di corsi, stages, centri studi, osservatori, centri di socializzazione estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività; L'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche approvato dai competenti organismi, sia nelle discipline olimpiche sia nelle discipline paralimpiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, può effettuare: a) attività



commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione; La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti degli iscritti ad altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente. d) gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati e tesserati non associati, agli iscritti, ai partecipanti, ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati, tesserati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni

Articolo 3 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 4 – Procedimento di ammissione dei soci

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 5 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Gli associati hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

3. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 6 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi



sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
- osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento annuale vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per: - decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.
2. Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo.
3. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Articolo 8 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; - eccedenze degli esercizi annuali;
 - erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati.

Articolo 9 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali; - raccolte fondi;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 11 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

2. Gli organi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
3. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.



2. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto.

3. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, sarà ritenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 12 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 13 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono per acclamazione oppure a scrutinio segreto.
4. Ciascun associato può rappresentare con relativa delega al massimo altri tre soci.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 14 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico entro 31/12 dell'anno successivo a quello precedente;
- approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;

- elegge l'Organo di Controllo;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 consiglieri eletti fra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta e al suo interno il Presidente.

4. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

5. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio di esercizio; o, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;

- g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- h) deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
- i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- m) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali;
- n) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario.
2. Da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 18 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 19 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

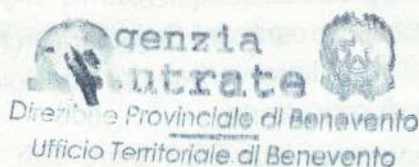
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue mansioni possono essere esercitate, con apposita delibera, da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 21– Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile.



Eseguita registrazione il **27 GEN 2026**
N° **35** Mod. **3** Vol. **1**
Pagati € **200,00 (DUECENTO/00)**
☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

Il Direttore Provinciale

“(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale **DI NIELLO**
Fernando Marotta
(disposizione di servizio n. **42/25**)

Il Funzionario
Carlo Repola

Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BN - DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-BN

Oggetto: verbale assemblea straordinaria - modifica statuto cf 92094820625

Classificazione:

Mittente: LEPORE MAURIZIO

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0006495

Data: 27/01/2026

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI 2 - UT BENEVENTO - DP
BENEVENTO



Il Funzionario
Carlo Repola

